



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

N. 73/2013 R.G. Esecuzioni

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 19/3/2013,

- rilevato che la procedura è stata intrapresa dal Banco in forza di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato il 19/1/2001 dalla predetta banca (in realtà, l'istituto mutuante è stato successivamente incorporato nella Banco) con ALFA S.r.l. (mutuataria);
- rilevato che sui beni poi aggrediti col pignoramento (censiti al C.F. Reggio Emilia, fg. 230, part. 246, sub. 3-4-5 e part. 86, sub. 6-7-8-9), già di proprietà di TIZIO, era stata iscritta ipoteca il 31/1/2001 a garanzia del finanziamento erogato dalla banca;
- rilevato che con atto notarile dell'11/6/2010 TIZIO ha istituito un *trust* (il "*Trust BETA*") regolato dalla *Trusts (Jersey) Law*; il disponente - autodichiaratosi *trustee* - ha conferito nel *trust-fund* i predetti immobili, già gravati da ipoteca a favore della creditrice procedente (e da altri gravami iscritti prima dell'atto istitutivo di *trust*);
- rilevato che Banco ha proceduto a richiedere l'atto pignoramento dei predetti beni immobili nei confronti della "*ditta Trust BETA*" per il "*diritto di piena proprietà*";
- rilevato che l'atto di pignoramento è stato notificato "*al trust denominato "Trust BETA" ... in persona del trustee, signor TIZIO*";
- rilevato che anche l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento prescritti dall'art. 492 c.p.c. sono stati rivolti al "*trust denominato "Trust BETA" ... in persona del trustee, signor TIZIO*";
- rilevato che la trascrizione dell'atto di pignoramento del 14/2/2013 è avvenuta "*contro ... Trust BETA*";
- rilevato che, infine, nell'istanza di vendita la creditrice procedente ha precisato, senza equivoco alcuno, che la procedura esecutiva è stata promossa nei confronti del "*Trust BETA*" "*in persona del trustee, signor TIZIO*" quale "*terzo proprietario*" e, infatti, è stata domandata la "*vendita dei beni immobili sopra descritti, pignorati ... in danno del trust denominato "Trust BETA" ... in persona del trustee, signor TIZIO*";

osserva quanto segue.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Si deve preliminarmente rilevare che è precipuo compito del Giudice dell'Esecuzione verificare che l'atto di pignoramento, il quale costituisce l'*incipit* del processo esecutivo, non sia affetto da vizi tali da renderlo nullo o del tutto inidoneo al suo scopo (appunto, quello di dare inizio alla procedura).

In particolare - se alcuni elementi di invalidità possono essere sanati dal meccanismo previsto dall'art. 617 c.p.c. (il decorso del termine di 20 giorni comporta un'automatica sanatoria degli atti esecutivi)¹ e, secondo principi generali, gli stessi non possono costituire oggetto di rilievo officioso - esistono altri vizi che, invece, possono essere rilevati anche *ex officio* o perché ciò è previsto dalla legge², o perché principi di massima tutela del debitore lo impongono³, o perché si tratta di irregolarità particolarmente gravi⁴, oppure perché queste ultime sono tali da rendere l'atto del tutto inidoneo allo scopo per cui è prescritto⁵, o, ancora, perché difetta una condizione dell'azione esecutiva⁶.

¹ È il caso di Cass., 23/1/1998, n. 660: *“La questione circa l'estensione del pignoramento immobiliare agli accessori, pertinenze e frutti della cosa pignorata attiene alla “forma del pignoramento”, come si esprime la rubrica dell'art. 555 cod. proc. civ., norma che dispone che “il pignoramento immobiliare si esegue mediante... un atto nel quale... si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni... che si intendono sottoporre ad esecuzione...”;* ove l'indicazione non sia completa l'incompletezza determina una nullità sanabile dell'atto di pignoramento se non dedotta con l'opposizione agli atti esecutivi.”. Analoga è la conclusione di Cass., 9/4/2003, n. 5583: *“In tema di esecuzione forzata, il pignoramento - quale atto dell'ufficiale giudiziario - che venga eseguito da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente non è inesistente (per tale dovendosi intendere l'atto del processo privo degli elementi essenziali indicati nel modello delineato dalla legge e, pertanto, esorbitante dallo schema legale, come nel caso di atto esecutivo compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, come accade per i commissari addetti all'UNEP) bensì affetto da nullità, da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.”.*

² Tra i numerosi divieti legislativi di pignoramento di fondi pubblici, si segnala - *ex multis* - quello previsto dall'art. 37 Legge, 4/11/2010, n. 183: *“Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.”.*

³ Cass., 22/3/2011, n. 6548: *“L'impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 1° dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all'art 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d'ufficio senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato”.*

⁴ Ad esempio, Cass., 20/4/2012, n. 6264, stabilisce che *“È nullo l'atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore”* e che tale nullità (comunque sanabile) può essere anche *“rilevata d'ufficio”*; parimenti, secondo Cass., 22/2/2008, n. 4652, *“In tema di espropriazione forzata, poiché la parte istante si deve avvalere di difensore per dare inizio al processo (artt. 555 e 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.) e per proseguirlo una volta che lo abbia iniziato con il pignoramento (art. 82, comma secondo, prima parte, cod. proc. civ.), la perdurante*



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Nel caso di specie, per quanto meglio si spiegherà nel prosieguo, il pignoramento è stato eseguito - con riguardo sia alla notifica del libello, sia alla formalità di trascrizione - nei confronti di un soggetto inesistente (il *Trust BETA*) e ciò ha determinato la mancata instaurazione del rapporto processuale che, anche nell'esecuzione forzata, deve intercorrere tra soggetti e non con esclusivo riferimento ai cespiti aggrediti.

Recentemente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che *“Ove la possibilità di assumere la veste di parte (per il destinatario della chiamata in giudizio) faccia difetto, si è in presenza di un giudizio che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove.”* (Cass., Sez. Un., 12/3/2013, n. 6070). È pur vero che la menzionata pronuncia riguarda il diverso caso del processo di cognizione instaurato nei confronti di impresa già cancellata dal registro delle imprese (e, quindi, definitivamente estinta), ma non vi è ragione per ritenere che il principio espresso dal Supremo Collegio non possa trovare applicazione nell'ambito dell'espropriazione forzata, dato che anche

mancanza di un difensore munito di procura, come può essere rilevata e dichiarata di ufficio dal giudice dell'esecuzione, lo può essere su istanza del debitore, e dare luogo a provvedimento che dichiara l'improcedibilità del processo.”

⁵ Cass., 8/1/2001, n. 190: *“Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di una serie autonoma di atti successivi. Ciò comporta che le situazioni invalidanti devono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini indicati per ciascuna forma di espropriazione, con la conseguenza che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio, senza che la questione possa essere rimessa in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo. Tuttavia le situazioni invalidanti che riguardano singoli atti sono comunque suscettibili d'impugnazione nel corso ulteriore del processo quando impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori.”*

Varie fattispecie sono state esaminate dalla giurisprudenza; tra le altre: Cass., 30/1/2009, n. 2473: *“Nell'atto di pignoramento presso terzi sia l'ingiunzione al debitore esecutato (che, ex art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l'intimazione rivolta al terzo, ex art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell'atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l'inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti”*; Cass., 24/5/2003, n. 8239: *“L'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del procedente all'espropriazione, e pertanto sono requisiti essenziali dell'atto, in difetto dei quali il pignoramento è giuridicamente inesistente, solo gli elementi indicati nell'art. 543 c.p.c. la cui mancanza impedisce la costituzione del vincolo di destinazione; fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno degli altri elementi indicati dall'art. 543 c.p.c. può dar luogo soltanto alla nullità del pignoramento, alla quale si applica la regola generale contenuta nell'art. 156 c.p.c., costituita dalla impronunciabilità di essa se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.”*

⁶ Cass., 17/1/2012, n. 535: *“La mancanza originaria o sopravvenuta dell'oggetto del procedimento esecutivo dà luogo al difetto di una condizione dell'azione esecutiva e, quindi, ad un'ipotesi di chiusura anticipata e atipica del procedimento stesso”*.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

questa si svolge in un processo (regolato dal libro III del codice di rito) tra parti necessarie (creditore/i, debitore/i ed eventualmente terzo/i proprietario/i ex artt. 602 ss. c.p.c.)⁷.

Pertanto, ritiene questo Giudice che la verifica dell'esistenza del soggetto nei cui confronti è promossa l'esecuzione forzata debba essere compiuta *ex officio* e, anticipando qui le conclusioni di questo provvedimento, che il pignoramento rivolto nei confronti di un soggetto inesistente costituisca un vizio talmente grave da rendere improseguibile la procedura esecutiva.

§ § §

Come già esposto, l'atto di pignoramento è stato notificato "*al trust denominato "Trust BETA" ... in persona del trustee, signor TIZIO*".

Ciò facendo, la creditrice (che ha espressamente richiesto tale pignoramento) e l'ufficiale giudiziario (autore dell'atto esecutivo) hanno "entificato" il *trust*, considerandolo (seppure implicitamente) alla stregua di un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del *trustee* (come una società, che sta in giudizio in persona del legale rappresentante, o come un'associazione, che agisce per tramite dei suoi associati, o come un condominio, rappresentato dall'amministratore condominiale).

Non si tratta di un errore meramente terminologico ma concettuale: il *trust* è un rapporto tra soggetti, non è un ente autonomo a sé stante, né è provvisto di soggettività giuridica.

Tale conclusione trova precisi riscontri letterali e sistematici nella *Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento* dell'1/7/1985, negli ordinamenti di *common law*, nell'elaborazione dottrinale (sui patrimoni separati e, specificamente, sul *trust*) e nella giurisprudenza italiana (di merito e di legittimità).

Risulta dall'art. 2 della Convenzione de L'Aja (resa esecutiva in Italia con la Legge 16 ottobre 1989 n. 364) - norma da cui si evince la definizione del *trust* "amorfo" individuato come oggetto della

⁷ Sulla necessaria "esistenza" del soggetto creditore (che ha notificato l'atto di precetto) si è espressa Cass., 7/2/2012, n. 1677: "*La società perde capacità e soggettività con la cancellazione dal registro delle imprese, evento che ne determina l'estinzione; pertanto, la società cancellata perde il diritto di promuovere azione esecutiva in forza del titolo esecutivo emesso in suo favore.*".



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Convenzione – che il *trust* è un rapporto: “*Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.*”. Il fatto che – a norma dell’art. 2, comma 2°, lett. a), del testo convenzionale – “*i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee*” non vale ad attribuire al patrimonio separato la natura di soggetto, a maggior ragione perché la successiva lett. b) della citata disposizione stabilisce che “*i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee*”.

Negli ordinamenti di *common law*, all’esito dell’istituzione del *trust*, il *trustee* è proprietario dei beni che compongono il *trust-fund*, ma tali beni sono sottoposti ad un vincolo (che è opponibile anche ai terzi).

La tesi secondo cui la separazione patrimoniale derivante dal trasferimento dei beni in un *trust* determina la creazione di un’entità dotata di soggettività giuridica non trova alcun riscontro nella *law of trusts* (in dottrina, anzi, si rileva: “*In diritto inglese come in tutte le altre legislazioni sui trust è fuori discussione che, dal punto di vista del diritto civile, il fondo in trust non ha personalità giuridica, non è un ente, non è un soggetto di diritti.*”).

La tradizionale e icastica definizione dell’istituto, infatti, recita: “*Quando ad una persona competono diritti che devono essere esercitati nell’interesse altrui, o in vista di uno scopo particolare, costui è titolare di tali diritti in trust per l’interessato, o per lo scopo designato e prende il nome di trustee*”. Per effetto dell’istituzione del *trust*, dunque, alcuni beni risultano separati dal patrimonio personale del soggetto a cui sono intestati (è la cosiddetta “*segregazione patrimoniale*”, effetto minimo del riconoscimento del *trust*, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione de L’Aja).

Ciò non implica affatto che il *trust* costituisca un centro autonomo di diritti ed obblighi; al contrario, risalente dottrina italiana già in passato sosteneva che il fenomeno della separazione patrimoniale non



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma richiede soltanto la riferibilità del patrimonio separato ad un soggetto⁸.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha (più recentemente e molto chiaramente) affermato – a proposito di fondi comuni di investimento (da annoverarsi tra i patrimoni separati) – che non esiste un patrimonio acefalo privo di un soggetto che ne sia titolare e che, anzi “ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell’interesse del patrimonio separato non può, perciò, che essere espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l’obbligo di imputarne gli affetti a quello specifico ben distinto patrimonio.” (Cass., 15/7/2010, n. 16605).

Con specifico riferimento all’istituto in esame, il più accreditato studioso di trust del nostro paese afferma che “La difficoltà di concepire un patrimonio senza un soggetto non si verifica nel diritto dei trust, perché il titolare del fondo in trust esiste: il trustee”. Lo stesso autore, nei suoi scritti, spiega e osserva: “Il concetto in sé di un “patrimonio” destinato a determinate finalità porta ad essere propensi – erroneamente – a parlare di Trust con la t maiuscola, come se questo fosse una qual sorta di entità giuridicamente rilevante, ma il fulcro dell’istituto è il trustee il quale è l’unico soggetto come tale rinvenibile. ... I terzi che entrano in qualche modo in un qualche rapporto, reale od obbligatorio che sia, in relazione ad un trust contrattano con il trustee che non è il legale rappresentante del “Trust” – non esistendo il “Trust” quale soggetto non meglio entificato – ma colui che legittimamente dispone del diritto oggetto della contrattazione, personalmente in quanto il fondo in trust appartiene al trustee, seppur in trust. ... il trust di per sé non è né può essere in alcun modo un autonomo centro di imputazione di diritti ed interessi legittimi.”; e ancora: “La permanenza di un patrimonio segregato tende a obiettivizzarlo, come se si trattasse di una fondazione o di altra persona giuridica ... Nella massima parte dei

⁸ La definizione dottrinale di patrimonio separato – “ un insieme di beni determinati di un soggetto, nettamente distinto dal restante patrimonio, che, pur riferibile unidirezionalmente a quel soggetto, è insensibile alle vicende giuridico-economiche della rimanente massa dei beni” – implica pur sempre la sua appartenenza a un soggetto e non postula l’esistenza di un patrimonio adespotato.

Analogamente, in giurisprudenza, Cass., 28/4/2004, n. 8090: “Né è sufficiente, per configurare un patrimonio separato, il riferimento del patrimonio stesso ad uno scopo, essendo anche necessario che intervenga una disciplina particolare, diversa da quella che regola il residuo patrimonio del soggetto, perché la separazione è uno strumento eccezionale, di cui soltanto la legge può disporre, essendo diretto ad interrompere la normale corrispondenza tra soggettività e unicità del patrimonio, per destinare una parte di questo al soddisfacimento di alcuni creditori, determinando in tal modo la insensibilità dei beni separati alla sorte giuridica degli altri, in deroga ai principi fissati dagli artt. 2740 e 2741 cod. civ.”.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

trust, però, non è così ... Il trust si manifesta per quello che è in diritto, un rapporto di appartenenza segregato rispetto agli altri che fanno capo al medesimo soggetto.”.

La prevalente giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale) ha ben inteso che il *trust* non è un soggetto e che occorre, piuttosto, riferire al *trustee* il fondo in *trust*:

- Trib. Reggio Emilia, ord. 6/3/2010: *“Il trasferimento dei beni in trust al nuovo trustee non determina ... una “successione a titolo universale nei rapporti compresi nel trust” (la difesa della convenuta afferma che, nel caso, non si verifica una successione in determinati rapporti ma in tutti i rapporti giuridici “unificati dal vincolo segregativo”). La tesi sostenuta muove, evidentemente, da un equivoco (invero piuttosto diffuso, ma non per questo meno errato) e, cioè, dalla considerazione del trust quale un ente autonomo a sé stante”;*
- Trib. Reggio Emilia, ord. 14/3/2011: *“Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’opponente, il trust non è un ente autonomo a sé stante né può essere “entificato” e trattato alla stregua di una società (mentre il presidente è il legale rappresentante della società, il trustee non è il legale rappresentante del trust)”;*
- Trib. Voghera, ord. 25/2/2010 (in un caso analogo a quello ora esaminato): *“La Convenzione dell’Aja all’art. 2 indica che il trustee è il diretto ed esclusivo proprietario dei beni in trust che sono stati posti sotto il suo controllo nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust sarebbe dunque un rapporto giuridico che si manifesta come rapporto di appartenenza segregato rispetto agli altri che fanno capo al medesimo soggetto. Il fondo in trust appartiene al trustee, ma è segregato dal suo patrimonio personale e asservito alla finalità del trust, non esiste un ente al quale faccia capo il fondo in trust. ... l’azione esecutiva de qua, incardinata attraverso l’atto di pignoramento presso terzi, contiene l’intimazione al solo Trust “V.” in persona del trustee, come pure l’atto di precetto, è stata proposta dalla creditrice esclusivamente contro il “Trust V.” che non è, peraltro, nemmeno un soggetto giuridico; a questo proposito si ritiene doveroso rilevare che la normativa fiscale, contrariamente a quanto sostenuto dalla creditrice opposta, non incide sulla fattispecie civilistica del trust. Né tanto meno l’art. 2645 ter, dettato in tema di trascrizione degli atti, può in qualche modo attribuire al trust che è un rapporto giuridico, la qualità di soggetto di diritto. Anche la legge*



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

inglese, che è la legge regolatrice del Trust in questione, non qualifica il trust come un ente al quale faccia capo il fondo in trust”.

Un ulteriore autorevole avallo deriva da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha statuito: *“il giudice di pace ... ha correttamente rilevato che la contravvenzione è stata elevata alla Paradiso quale proprietaria e trustee e che, mancando al trust personalità giuridica, proprio il trustee, ossia Paradiso Assunta, era responsabile dell’infrazione in quanto proprietaria.”*. La Suprema Corte prosegue, nella motivazione (richiamando il disposto dell’art. 2, lett. b) della Convenzione de L’Aja), respingendo con fermezza la tesi secondo cui *“la separazione patrimoniale derivante dal conferimento nel trust determinerebbe la creazione di due soggetti giuridici distinti (il trust e il trustee)”*: infatti, l’ *“affermazione è del tutto priva di fondamento. Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l’unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto”* (Cass., 22/12/2011, n. 28363).

Non può costituire valida argomentazione contrastante il richiamo della normativa fiscale, la quale attribuisce al *trust* la qualità di soggetto passivo d’imposta (art. 73, comma 1°, lett. b), c) e d), T.U.I.R.), posto che la disciplina tributaria non ha incidenza sugli aspetti civilistici dell’istituto e nemmeno i criteri ermeneutici dei negozi sono coincidenti (ne danno conferma varie pronunce giurisprudenziali: Cass., 20/12/2012, n. 23584; Cass., 6/10/2011, n. 20443).

§ § §

Se - come dimostrano inequivocabilmente le motivazioni sopra riportate - il *Trust BETA* non è un soggetto giuridico (e, tantomeno, è “rappresentato” dal *trustee* TIZIO), è evidente che gli elementi essenziali del pignoramento non possono essere rivolti a detto *trust*, inesistente “soggetto” destinatario della notificazione, dell’ingiunzione, dell’avviso e dell’avvertimento prescritti dal combinato disposto degli artt. 492 e 555 c.p.c.

Nemmeno è concepibile che un *trust* - il quale non opera tramite il *trustee* (casomai, è il *trustee* che agisce nella sua qualità) - riceva la notificazione dell’atto di pignoramento, si astenga dal disporre dei beni pignorati, provveda all’elezione di domicilio, avanzi istanza di conversione del pignoramento o, comunque, partecipi al processo esecutivo (inammissibilmente) incardinato nei suoi confronti.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

§ § §

Anche sulla trascrizione del gravame – formalità eseguita “contro ... Trust BETA” – occorre svolgere alcune considerazioni.

La mancanza di una valida trascrizione del pignoramento determina l'estinzione (atipica) del processo esecutivo: infatti, *“la trascrizione è l'elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento”* (Cass., 18/8/2011, n. 17367).

la difesa della creditrice procedente ha prodotto la “nota di trascrizione [dell'atto istitutivo di trust] dalla quale risulta che l'acquisto è avvenuto in favore del “Trust BETA” e contro TIZIO” asserendo che, essendo stata così eseguita la pubblicità dell'atto di provenienza, inevitabilmente la trascrizione del pignoramento doveva essere compiuta nello stesso modo.

Il principio di continuità delle trascrizioni espresso dall'art. 2650 c.c. non appare invocabile nel caso di specie: lo stesso presuppone che le note presentate ai RR.II. (e solo a quelle occorre fare riferimento) siano valide, mentre – nel caso – le note di trascrizione del pignoramento e dell'atto istitutivo del trust (pur non essendo questa la sede per un vaglio della nota relativa a tale ultimo atto) appaiono invalide e, come tali, inopponibili.

Le disposizioni codicistiche non comminano la sanzione di nullità per ogni irregolarità o errore od omissione contenuto nelle note; difatti, ai sensi dell'art. 2665 c.c., *“L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.”* (analoga disposizione si rinviene, con riguardo alla nota di iscrizione, nell'art. 2841 c.c.).

La norma è particolare perché contiene una formulazione “in negativo”: in altri termini, parafrasando, non ogni inesattezza rende invalida la nota di trascrizione, ma soltanto quelle che determinano gravi incertezze, tali da inficiarne gli elementi essenziali.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Ad avviso di questo Giudice, entrambe le note qui esaminate inducono incertezza sul soggetto “a favore” del quale è stato effettuato il negozio di dotazione del *trust* e sul soggetto “contro” il quale è stato preso il pignoramento: essendo inesistente tale soggetto, è palese che le note producono dubbi e indeterminanze sul titolare dei beni.

Non possono nemmeno invocarsi, a sostegno della tesi del Banco, le motivazioni della recente pronuncia di Cass., 8/2/2013, n. 3075 (che, con soluzione rigorosa, ha privilegiato la continuità tra trascrizioni che recavano una data di nascita errata e ha escluso l’efficacia di un atto di acquisto che riportava le corrette generalità della dante causa): la citata pronuncia della Suprema Corte riguardava una persona fisica – soggetto che ben può esistere con generalità diverse da quelle reali – mentre nella fattispecie *de qua* la trascrizione (contro o a favore) non può determinare l’effetto di far “nascere” un soggetto che non esiste *in rerum natura* (*melius*, nell’ordinamento giuridico)⁹.

Soltanto un’isolata pronuncia di merito (richiamata dalla difesa della creditrice procedente all’udienza del 19/3/2013) pare in contrasto con le conclusioni qui tratte: il Tribunale di Torino, con decreto del 10/2/2011, ha accolto il reclamo avverso il Conservatore dei RR.II. ammettendo la trascrizione dell’atto istitutivo di *trust* (*rectius*, del negozio di dotazione) in favore del *trust* stesso. La decisione desta varie perplessità e non è condivisibile.

Nella motivazione, il Tribunale di Torino dà atto che l’esecuzione della formalità pubblicità (“contro il disponente e a favore del *trust*”) “non presuppone la soggettività del *trust*” e, a sostegno della propria tesi, adduce esempi di altre trascrizioni compiute in favore di “non soggetti” (segnatamente in favore di condomini o di fondi immobiliari chiusi *ex art.* 36 T.U.F.).

⁹ Possono trarsi argomentazioni da Cass., 1/8/1995, n. 8441 (“La trascrizione non costituisce un elemento integrante della fattispecie negoziale, ma attua solo un pubblicità (di regola) dichiarativa, per cui essa non ha efficacia sanante dei vizi dell’atto ... Ne deriva che non può essere invocata come titolo la nota di trascrizione redatta, per errore di compilazione del notaio rogante, a favore di persona diversa dall’effettivo acquirente che aveva stipulato l’atto pubblico di acquisto.”) dato che, anche nel caso in esame, la nota non può determinare l’acquisto in favore dell’inesistente *Trust BETA*, in difformità dall’atto istitutivo (col quale TIZIO, disponente, si è autodichiarato *trustee* vincolando in *trust* i beni immobili senza alcun effetto traslativo in favore di un’altra persona).



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Partendo dal dato normativo, occorre constatare che l'art. 2659 c.c. prescrive che la nota di trascrizione deve indicare le generalità delle persone fisiche, delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (anche se prive di personalità giuridica) alle quali si riferisce l'atto; la soluzione ermeneutica fornita dalla Suprema Corte tende ad un'interpretazione estensiva della norma¹⁰, ma richiede comunque *“la soggettività giuridica, vale a dire la configurabilità di un autonomo soggetto nell'ordinamento giuridico e sul piano sostanziale e su quello processuale”* (Cass., 16/6/2000, n. 8239) e, nel caso del *trust*, tale soggettività difetta totalmente (per quanto già ampiamente esposto).

Non appare calzante il riferimento al condominio. Se è vero che il condominio non è una sovrastruttura tra i proprietari delle singole unità condominiali, tuttavia allo stesso deve riconoscersi soggettività giuridica, quantomeno come *“ente”* (seppure *“di - sola - gestione”*): un condominio è un *“ente di gestione privo di personalità giuridica, ma fornito di soggettività distinta da quella dei singoli condomini”* (Cass., 19/10/2004, n. 20483).

Neanche il richiamo della pronuncia ai fondi *ex art. 36 T.U.F.*, come esempio di *“non soggetti”* che sono però legittimati ad ottenere trascrizioni, sembra corretto: difatti, *“I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d. lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia”* (Cass., 15/7/2010, n. 16605).

¹⁰ Cass., 16/6/2000, n. 8239: *“I cosiddetti enti non riconosciuti, quelli, cioè, sprovvisti della personalità giuridica – che ha l'effetto di conferire, in relazione alla disciplina della responsabilità, l'autonomia patrimoniale perfetta –, sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentati dai propri associati (o soci, nel caso di società di persone). Tale impostazione deriva da una interpretazione sistematica del diritto civile, che tiene conto, per un verso, dell'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, per l'altro, dello stesso dato codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione, risultante dalla legge n. 52 del 1985, dell'art. 2659 cod. civ., che comprende anche le associazioni non riconosciute - e le società semplici - tra i soggetti intestatari di beni immobili presso le conservatorie, nonché alla lettura estensiva, per la tutela dei componenti di qualsiasi formazione, dell'art. 24, terzo comma, dello stesso codice, in tema di esclusione degli associati solo per “gravi motivi”.”.*



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

La soluzione offerta dalla citata pronuncia del Tribunale torinese è tesa, a ben vedere, alla risoluzione di problemi pratici: *“presenta il vantaggio di non richiedere una nuova trascrizione nel caso di sostituzione del trustee di un trust nel cui fondo sono compresi beni immobili; in tal caso, infatti, è sufficiente l’annotazione dell’originaria trascrizione ... [e] per il semplice compimento dell’annotazione della trascrizione originaria non sarebbe necessaria la partecipazione all’atto del vecchio trustee”*. In proposito, si osserva che l’annotazione a cui fa riferimento il decreto non è prevista da alcuna disposizione normativa e che comunque – anche volendo “entificare” il *trust* come se fosse una società – le variazioni degli amministratori non comportano alcuna formalità pubblicitaria nei RR.II.

Quanto alla nota di trascrizione dell’atto dell’11/6/2010 (istitutivo del *Trust BETA*), la stessa merita brevi cenni (proprio perché la parte creditrice ha ritenuto di adeguarsi ad essa anche per la redazione dell’atto di pignoramento e della propria nota di trascrizione del pignoramento; deve però ribadirsi che non è questa la sede per verificare la sua validità).

È evidente che al vincolo di *trust* debba essere dato rilievo: conformemente al disposto dell’art. 12 della Convenzione de L’Aja, la giurisprudenza italiana ha ripetutamente ritenuto che la qualità di *trustee* può (anzi, deve) essere resa nota nei RR.II.

Sono state impiegate diverse modalità per adattare la pubblicità immobiliare del nostro ordinamento ad un istituto “importato” (peraltro, le soluzioni dipendono dalla concreta tipologia del *trust* e dalla natura dell’atto da trascrivere).

Tuttavia, nel caso del *trust* autodichiarato (come quello istituito da TIZIO), proprio i profili di analogia con il fondo patrimoniale hanno condotto a un’applicazione (anche giurisprudenziale¹¹) delle modalità prescritte dall’art. 2647 c.c.¹² e, cioè, mediante una trascrizione e “contro il” e “a favore

¹¹ Con specifico riferimento alla trascrivibilità del *trust* auto dichiarato e con diffusa motivazione, Trib. Pisa, decr. 22/12/2001.

¹² Scrive un autore: “Istituzione del *trust* “autodichiarato”. In questa ipotesi, convergendo nella medesima persona la qualità di settlor e la qualità di trustee non si produce evidentemente alcun effetto traslativo del diritto, ossia non c’è alcuna “nuova” intestazione da pubblicizzare. Solo la “segregazione” del bene dovrà essere resa opponibile ai terzi. Qui sì che il parallelo con la costituzione del fondo patrimoniale calza in pieno; si dovrà trascrivere la costituzione del vincolo (e nient’altro)”.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

del” (o anche solo “contro il”, come ammesso dalle prassi di numerose Conservatorie) disponente-trustee, risultando così inequivocabilmente - nel quadro “A” (eventualmente integrato e specificato nel quadro “D”) della nota - la costituzione del vincolo¹³.

P.Q.M.

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

DICHIARA

improseguibile il processo esecutivo N. 73/2013 R.G. Esecuzioni

ORDINA

al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia di procedere alla cancellazione del pignoramento trascritto in data 14/2/2013, R.G. n. 2912, R.P. n. 1948

AUTORIZZA

il ritiro dei fascicoli di parte

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Emilia, 25 marzo 2013

Il Giudice dell’Esecuzione

Dott. Giovanni Fanticini

¹³ La dottrina notarile precisa: “In questo caso c’è solo l’imposizione del vincolo senza effetti traslativi e dovrà quindi eseguirsi la sola trascrizione ex art. 2647 cod. civ. a carico del disponente che si fa trustee. Nello spazio riservato alla descrizione della convenzione, nel “quadro A” della nota, si scriverà “Istituzione di vincolo di trust”. Nel quadro riservato ai soggetti dovrà essere indicato solo come soggetto “contro” il trustee con le sue generalità, in conformità al disposto dell’art. 2659 cod. civ., senza ulteriori qualificazioni. Nel quadro “D” potranno essere inseriti, come già detto, tutti gli elementi che si ritengono necessari od opportuni per una compiuta pubblicità immobiliare.”.